

Considerato che la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: Prada e la sua montagna costituiscono una viva testimonianza del passato che potrebbe essere cancellata se si realizzasse il previsto vasto programma di escavazione della sabbia. Infatti, la costruzione di nuove strade di cantiere per le cave, gli sbancamenti di grandi estensioni e profondità, a cielo aperto, e finalizzati al massimo sfruttamento del materiale, sconvolgerebbero il luogo, trasformandolo in breve tempo in uno squallido e innaturale terrazzamento, o livellamento del profilo altimetrico, con grave danno anche per l'intero insieme dei luoghi, ora intatti e per questo ricchi di fascino e suggestione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della località « Prada » in comune di Grizzana (Bologna) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

- Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della località « Prada », sito nel comune di Grizzana (provincia di Bologna), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto a-b: strada che dalla località Carfico porta sulla strada Torricella-Prada;

tratto b-c: strada Torricella-Prada dal predetto punto sino al bivio per strada Querceti-Collina;

tratto c-d: strada che dal predetto punto, passando per Ca' Nodia, porta sulla strada delle Battaiole;

tratto d-a: strada delle Battaiole dal predetto punto sino alla località Carfico.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Grizzana (Bologna) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Crinale di Toano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che una zona denominata crinale di Toano ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché l'area appartiene alla fascia submontana dell'Appennino reggiano, di cui costituisce un ambiente dei più peculiari sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. Essa comprende la serie di crinali che si ramificano dal crinale principale con direzione est-ovest tra l'abitato di Toano e il monte della Castagna e che sui versanti settentrionali e meridionali si raccordano, declinando con varie pendenze, alle valli del fiume Secchia e del torrente Doio; l'area è perciò caratterizzata da una linea di confine dal profilo irregolare « a stella », determinata in gran parte dalla configurazione naturale del terreno e da alcune strade; l'area riveste ulteriore interesse naturalistico e scientifico per la presenza di specie faunistiche ormai scomparse dalla restante fascia submontana: tra i mammiferi, scoiattoli, tassi, e perfino qualche esemplare di lontra, ormai rara in ambito nazionale; tra gli uccelli, varie specie di rapaci quali il gufo, l'allocco, la poiana, il falco pescatore e benché assai rara l'aquila reale; volatili la cui presenza, a parte il significato na-

turalistico, alla luce dell'attuale matura coscienza ambientale si carica di nuovi contenuti estetici e vitalistici dati dalla percezione, interiore e visiva della dinamica traiettoria del rapace nella varia ma statica configurazione del vasto paesaggio; in particolare la zona offre alla vista la numerosa sequenza delle vedute paesaggistiche caratterizzate dalla configurazione quanto mai variata e suggestiva delle dorsali rocciose e boscate.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

la linea di perimetrazione parte presso la località Stiano, a sud-est di questa, dal punto di incrocio tra la strada mulattiera diretta a sud-est e la strada per Manno; segue per breve tratto tale strada fino al punto a quota 630 e poi la strada mulattiera fino alla località Oratorio a quota 717; di qui prosegue verso sud fino all'incrocio con la mulattiera diretta verso la « Pietra Rossa » a sud-ovest e con la strada campestre diretta verso est; segue quest'ultima verso est fino alla località Chiesa Vecchia e poi verso sud fino all'incrocio con il Rio Manno; segue per breve tratto il Rio verso sud e poi verso sud-ovest fino all'incrocio con la curva di livello a quota 712; segue tale curva fino all'incrocio con la strada Manno-Toano e di qui prosegue lungo la strada campestre verso sud sud-est fino all'intersezione di questa con il rio dei Cani; segue per breve tratto quest'ultimo fino al punto a quota 670, di intersezione del rio con la strada campestre diretta a est; segue tale strada fino all'incrocio con il primo affluente a est del rio dei Cani; segue tale affluente verso sud fino al punto a quota 770 e di qui segue la strada campestre verso sud, fino all'abitato di Ca' Di Guglio in corrispondenza del punto a quota 791.

Di qui il perimetro segue la strada campestre verso ovest fino a quota 769 e poi la mulattiera che con andamento sinuoso si dirige verso sud-ovest passando per la quota 713, la località Rondaneda e prosegue ancora verso sud-ovest fino a intersecare il corso d'acqua affluente del torrente Dolo e a est del fosso Montecchio nel punto a quota 610; segue tale corso d'acqua fino a quota 678 e poi verso ovest il sentiero che giunge all'Oratorio Prevedelli; prosegue lungo tale sentiero verso nord-ovest fino al punto di incrocio con la mulattiera (diretta a nord-est verso « Le Salate ») e segue questa per breve tratto, fino all'intersezione con il ramo mediano del fosso Montecchio; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre e di qui prosegue lungo tale sentiero verso ovest fino all'incrocio con il ramo destro (est) del fosso del Vernale; segue tale ramo fino alla confluenza con il ramo sinistro (ovest) nel punto a quota 570 e poi il ramo ovest fino all'incrocio con la mulattiera per Ca' Magnani; segue tale mulattiera verso sud passando per Ca' Magnani e per Casella e di qui prosegue lungo la strada carreggiabile in direzione ovest-sud ovest che passa per Lignano e prosegue fino a intersecare la strada provinciale Toano-Villa Minozzo in corrispondenza della quota 731.

Di qui il perimetro segue ancora la carreggiabile che dirige verso nord-ovest fino alla località Trari a quota 637; da tale punto segue la mulattiera diretta a nord-est fino all'incrocio con un ramo del Fosso del Carino; segue tale ramo verso nord-ovest fino alla confluenza con il fosso del Carino e poi quest'ultimo in direzione nord-est e poi est fino al punto di incrocio con la stra-

da carreggiabile diretta al monte della Castagna; di qui volge a ovest-nord ovest seguendo detta strada fino a Predolo (presso la quota 723), nel punto d'incrocio con la mulattiera diretta a nord; segue per breve tratto la mulattiera e poi il sentiero che con andamento curvilineo giunge a quota 660 presso Cerrè Marabino.

Da tale punto, il perimetro dell'area in parola segue la mulattiera che dirige a nord-est costeggiando la zona boscata « Armignone », e piega poi a sud-est lungo la curva di livello fino ad incontrare il ramo principale dell'affluente del fiume Secchia; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con sentiero campestre che con andamento sinuoso dirige verso nord-est passando per la località Coste a quota 590 e poi verso nord passando per « Pian d'Anneto », fino a intersecare il ramo est del suddetto affluente in corrispondenza dell'incrocio di questo con la linea congiungente le quote 530 e 582; di qui segue tale ramo verso ovest fino al punto d'incrocio con il sentiero diretto alla località Riva di Cavola; e segue quest'ultimo fino al punto in cui si innesta sulla mulattiera per Cavola.

Di qui il perimetro segue la mulattiera per Cavola verso est passando per il punto a quota 510, fino allo incrocio con la strada di Cavola a quota 509; di qui segue la strada carreggiabile diretta a sud-est fino a incrociare il rio di Pietra Grossa e segue il rio verso sud fino al punto a quota 625, dove il rio si biforca in due rami; segue il ramo destro fino ad incontrare la mulattiera per Stiano e segue la mulattiera verso nord, passando per i punti a quota 709 e 643, fino a giungere al punto di partenza del perimetro sopra descritto in corrispondenza dell'incrocio della mulattiera con la strada passante per l'abitato di Stiano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 561/1 del 24 gennaio 1985 ha riferito che l'alto valore di contenuti paesaggistici e naturalistici dell'area in esame rischia di essere manomesso e alterato in modo irreversibile, anche per « attrazione » del vicino importante centro turistico di Villa Minozzo dalla mancanza di adeguati controlli nella creazione di strutture e infrastrutture varie e agricole previste della normativa vigente;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Crinale di Toano, ricadente del comune di Toano (Reggio Emilia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area del crinale di Toano, ricadente in comune di Toano (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro inizia presso la località Stiano, a sud-est di questa, dal punto di incrocio tra la strada mulattiera diretta a sud-est e la strada per Manno; segue per breve tratto tale strada fino al punto a quota 630 e poi la strada mulattiera fino alla località Oratorio a quota 717; di qui prosegue verso sud fino all'incrocio con la mulattiera diretta verso « Pietra Rossa » a sud-ovest e con la strada campestre diretta verso est; segue quest'ultima verso est fino alla località Chiesa Vecchia e poi verso sud fino all'incrocio con il rio Manno; segue per breve tratto il rio verso sud e poi verso sud-ovest fino all'incrocio con la curva di livello a quota 712; segue tale curva fino all'incrocio con la strada Manno-Toano e di qui prosegue lungo la strada campestre verso sud-est fino all'intersezione di questa con il rio dei Cani; segue per breve tratto quest'ultimo fino al punto a quota 670, di intersezione del rio con la strada campestre diretta a est; segue tale strada fino all'incrocio con il primo affluente a est del rio dei Cani; segue tale affluente verso sud fino al punto a quota 770 e di qui segue la strada campestre verso sud, fino all'abitato di Ca' di Guglio in corrispondenza del punto a quota 791.

Di qui il perimetro segue la strada campestre verso ovest fino a quota 769 e poi la mulattiera che con andamento sinuoso si dirige verso sud-ovest passando per la quota 713, la località Rondaneda e prosegue ancora verso sud-ovest fino a intersecare il corso di acqua affluente del torrente Dolo e a est del fosso Montecchio nel punto a quota 610; segue tale corso d'acqua fino a quota 678 e poi verso ovest il sentiero che giunge all'Oratorio Prevedelli; prosegue lungo tale sentiero verso nord-ovest fino al punto di incrocio con la mulattiera (diretta a nord-est verso « Le Salate ») e se questa per breve tratto, fino all'intersezione con il ramo mediano del fosso Montecchio; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre e di qui prosegue lungo tale sentiero verso ovest fino all'incrocio con il ramo destro (est) del fosso del Vernale; segue tale ramo fino alla confluenza con il ramo sinistro (ovest) nel punto a quota 570 e poi il ramo ovest fino all'incrocio con la mulattiera per Ca' Magnani; segue tale mulattiera verso sud passando per Ca' Magnani e per Casella e di qui prosegue lungo la strada carreggiabile in direzione ovest-sud ovest che

passa per Lignano e prosegue fino ad intersecare la strada provinciale Toano-Villa Minozzo in corrispondenza della quota 731.

Di qui il perimetro segue ancora la carreggiabile che dirige verso nord-ovest fino alla località Trari a quota 637; da tale punto segue la mulattiera diretta a nord-est fino all'incrocio con un ramo del fosso del Carino; segue tale ramo verso nord-ovest fino alla confluenza con il fosso del Carino e poi questo ultimo in direzione nord-est e poi a est fino al punto di incrocio con la strada carreggiabile diretta al monte della Castagna; di qui volge a ovest-nord ovest seguendo detta strada fino a Predolo. (presso la quota 723), nel punto d'incrocio con la mulattiera diretta a nord; segue per breve tratto la mulattiera e poi il sentiero che, con andamento curvilineo giunge a quota 660 presso Cerrè Marabino.

Da tale punto, il perimetro dell'area in parola segue la mulattiera che dirige a nord-est, costeggiando la zona boscata « Armignone », e piega poi a sud-est lungo la curva di livello fino ad incontrare il ramo principale dell'affluente del fiume Secchia; segue tale ramo verso nord fino all'incrocio con il sentiero campestre che con andamento sinuoso dirige verso nord-est passando per la località Coste a quota 590 e poi verso nord passando per « Pian d'Anneto », fino a intersecare il ramo est del suddetto affluente in corrispondenza dell'incrocio di questo con la linea congiungente le quote 530 e 582; di qui segue tale ramo verso ovest fino al punto di incrocio con il sentiero diretto alla località Riva di Cavola; e segue quest'ultimo fino al punto in cui si innesta sulla mulattiera per Cavola.

Di qui il perimetro segue la mulattiera per Cavola verso est passando per il punto a quota 510, fino all'incrocio con la strada di Cavola a quota 509; di qui segue la strada carreggiabile diretta a sud-est fino a incrociare il rio di Pietra Grossa e segue il rio verso sud fino al punto a quota 625, dove il rio si biforca in due rami; segue il ramo destro fino ad incontrare la mulattiera per Stiano e segue la mulattiera verso nord, passando per i punti a quota 709 e 643, fino a giungere al punto di partenza del perimetro sopra descritto in corrispondenza dell'incrocio della mulattiera con la strada passante per l'abitato di Stiano.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, dell'Emilia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO